



DOTT. CARLO MARSANO
NOTAIO

16121 Genova - via XII Ottobre 2 nero/123 -
Tel 010 5531821 - fax 010 5531952

Io sottoscritto **Notaio CARLO MARSANO**, Notaio alla residenza di Genova, certifico che in data odierna numero 2839 di repertorio e numero 2196 di raccolta, in corso di registrazione, ho ricevuto l'atto del seguente letterale tenore:

"REPERTORIO N. 2839

RACCOLTA N. 2196

SCRITTURA PRIVATA
(di seguito "Addendum")

tra

- "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**" con unico socio, con sede in Rozzano (MI), Strada numero 4, Palazzo Q6, Milanofiori, con iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, codice fiscale e partita IVA numero 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al numero GE-1752199, capitale sociale Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato, società sottoposta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c., della Società "**BIANCAMANO S.p.A.**", con sede in Rozzano,

in persona del Signor:

- Maltoni Ingegner Francesco, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato a Rozzano (MI), Strada numero 4, Palazzo Q6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società,

a quanto infra facoltizzato in forza di delibera consiliare in data 12 maggio 2016 (di seguito, "Aimeri")

- da una parte -

e

- "**ENERGETICAMBIENTE S.R.L.**", con unico socio, con sede in Rozzano, Strada n. 4, Palazzo Q6, snc, con iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, codice fiscale e partita IVA numero 02487130813, iscritta al R.E.A. di Milano al numro MI- 2048988, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, in persona del Signor:

- Caruso Giuseppe, nato a Milano il 10 agosto 1965, domiciliato a Rozzano (MI), Strada numero 4, Palazzo Q6, snc, nella sua qualità di Consigliere delegato della suddetta società,

a quanto infra facoltizzato in forza di delibera consiliare in data 29 novembre 2016;

- dall'altra parte -

Aimeri e Energeticambiente qui di seguito anche collettivamente denominati le "Parti" e singolarmente una "Parte";

Premesso che:

A) in data 19 maggio 2016 le Parti hanno stipulato un contratto di affitto di azienda (il "Contratto") con cui Aimeri ha concesso in affitto a Energeticambiente l'Azienda Aimeri (come definita nel Contratto) per un periodo che va dalla Data di Efficacia (come definita nel Contratto) fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);

B) in data 27 luglio 2016 Aimeri ha presentato domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l. fall. e, con decreto depositato in data 4 agosto 2016 il Tribunale di Milano ha concesso ad Aimeri termine fino al 2 ottobre 2016 per il deposito del piano, della proposta concordataria e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., termine prorogato dal Tribunale di Milano con decreto depositato in data 18 ottobre 2016 fino al giorno 1 dicembre 2016;

C) al fine di assicurare il coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri, le Parti intendono apportare alcune aggiunte al Contratto, come meglio specificato nel presente Addendum.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Premesse e definizioni

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Addendum.

1.2. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente Addendum e non altrimenti definiti nel presente Addendum hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto.

2. Efficacia dell'Addendum

2.1. L'efficacia del presente Addendum è sospensivamente condizionata (I) all'autorizzazione di Aimeri all'iscrizione della stessa da parte del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., ovvero del Giudice Delegato alla procedura di concordato cui sarà ammessa Aimeri ai sensi dell'art. 167, comma 2, l. fall., (II) ovvero al provvedimento con cui il Tribunale di Milano o il Giudice Delegato (a seconda dei casi) dichiara il non luogo a provvedere in merito all'istanza di autorizzazione di cui sopra.

2.2. Il presente Addendum diverrà vincolante ed efficace tra le Parti alla data in cui si sarà verificata la condizione sopra indicata.

3. Aggiunta degli articoli 9.6 e 9.7 al Contratto

Le Parti concordano di aggiungere al Contratto i seguenti articoli dopo l'articolo 9.5:

"9.6 Per tutto il periodo fino all'eventuale omologa del concordato preventivo di Aimeri e successivamente fino alla fusione tra Aimeri e Energeticambiente, quest'ultima dovrà elaborare:

- su base trimestrale, un budget dettagliato economico-patrimoniale e di tesoreria che sia coordinato con il piano industriale posto alla base della proposta concordataria;

- su base mensile, una situazione contabile dettagliata e completa che fornisca un confronto con la situazione contabile di partenza alla Data di Efficacia e con il suddetto budget;

- su base mensile, un rendiconto finanziario che fornisca un confronto con la situazione contabile di partenza alla Data di Efficacia e con il suddetto budget;

- su base trimestrale, una relazione sintetica del Consiglio di Amministrazione di Energeticambiente che illustri i principali accadimenti gestionali di periodo e analisi i principali scostamenti;

- su base trimestrale, una situazione economico-finanziaria che verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Energeticambiente (tali documenti sono definiti, congiuntamente, il "Report Informativo").
Resta inteso che: (I) i documenti di cui al Report Informativo dovranno essere sottoposti al preventivo esame degli organi di controllo di Energeticambiente, che renderanno le proprie relazioni sul contenuto dei predetti e (II) il contenuto del Report Informativo potrà essere modificato e/o integrato nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in funzione di eventuali esigenze informative degli Organi della Procedura concordataria di Aimeri.

9.7 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel piano concordatario di Aimeri e/o nel piano industriale di Energeticambiente, per tutta la durata del presente Contratto Energeticambiente dovrà essere gestita secondo i principi di buona e corretta amministrazione, nel rispetto degli obblighi assunti, delle norme di legge applicabile e di quanto previsto nel piano concordatario e non potrà, senza il preventivo consenso scritto di Aimeri:

- a) modificare l'oggetto della propria attività;
- b) concedere o costituire qualsiasi gravame, manleva, indennizzo o altri diritti di garanzia sui propri beni e/o a garanzia delle proprie obbligazioni e/o di terzi e rinunciare o comunque disporre delle garanzie concesse a proprio favore;
- c) acquistare o disporre di qualsiasi partecipazione al capitale di altre società e/o aziende o rami di aziende;
- d) risolvere e/o recedere da contratti stipulati con i propri clienti, salvo il caso in cui ricorra una giusta causa;
- e) deliberare e/o eseguire operazioni di natura straordinaria o comunque significative quali fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni sul capitale, acquisizioni, emissioni obbligazionarie o emissioni di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, dismissioni, conferimenti di partecipazioni o rami d'azienda, trasferimento della sede legale all'estero e altre modifiche all'attività imprenditoriale caratteristica di Energeticambiente;
- f) modificare i principi contabili applicati, se non nei casi consentiti dalla legge;
- g) rinunciare o transigere ogni azione pendente, attiva o passiva, e transigere ogni controversia, il cui valore ecceda singolarmente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- h) pagare, in tutto o in parte, debiti di Aimeri sorti anteriormente all'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l. fall."

4. Validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto

Le Parti si danno atto che, per quanto non espressamente modificato dal presente Addendum, il Contratto rimane valido ed efficace in conformità alle condizioni e ai termini ivi contenuti. Di conseguenza, il presente Addendum e il Contratto costituiscono insieme un solo contratto. In caso d'incompatibilità di clausole il presente Addendum e le clausole modificate e/o aggiunte prevarranno.

5. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Addendum e/o al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

6. Legge applicabile e foro competente

6.1 Il presente Addendum è disciplinato e dovrà essere interpretato conformemente alla legge italiana.

6.2 Le Parti stabiliscono di sottoporre alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano qualsiasi controversia derivante da e/o altrimenti connessa al presente Addendum.

Genova, trenta novembre duemilasedici

In originale firmato:

Francesco Maltoni

Giuseppe Caruso

REPERTORIO NUMERO 2839

RACCOLTA NUMERO 2196

AUTENTICA DI FIRME

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, in Genova Via XII Ottobre civico due interno centoventitre. Certifico io sottoscritto Dottor CARLO MARSANO Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari che i Signori:

- MALTONI Ingegnere FRANCESCO, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato a Rozzano (MI), Strada numero 4, Palazzo Q6;

- CARUSO GIUSEPPE, nato a Milano il 10 agosto 1965, domiciliato a Rozzano (MI), Strada numero 4, Palazzo Q6, snc;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo hanno apposto la loro firma a vista ed in presenza mia in calce all'atto che precede ed a margine dei fogli intermedi, previa lettura da me ad esse fattane, alle ore diciotto e venti minuti

In originale firmato:

Carlo Marsano Notaio

Genova, trenta novembre duemilasedici

